

Considerazioni introduttive alla III sessione del XVI Congresso delle Corti costituzionali europee - Vienna, 13 maggio 2014

di Gaetano Silvestri

La tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione europea è stata collegata, sin dal Trattato di Maastricht, alle “tradizioni costituzionali comuni” degli Stati membri della Comunità (ora Unione) europea. Il riferimento compare nella [Carta europea dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000](#) e si ritrova oggi nell'art. 6 del Trattato di Lisbona, che dispone l'adesione della Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'influenza reciproca tra le Corti costituzionali nazionali non si limita ai canali di affluenza e di confluenza delle suddette tradizioni costituzionali comuni nei Trattati europei e nella giurisprudenza della Corte di giustizia – anche nei suoi rapporti con la Corte EDU – ma tende ormai a trovare vie di comunicazione dirette ed orizzontali. Si tratta di un processo di “fertilizzazione” reciproca, che ancora non trova adeguato sviluppo nelle giurisprudenze delle Corti/Tribunali costituzionali degli Stati europei, ma di cui si possono cogliere già oggi i primi interessanti segnali nelle citazioni di pronunce di altre giurisdizioni costituzionali contenute in sentenze di ciascun organo di giustizia costituzionale. Mi limito a ricordare alcune pronunce degli ultimi anni del Tribunale costituzionale federale tedesco, del Tribunale costituzionale spagnolo e della Corte costituzionale italiana.

Le sentenze del Tribunale costituzionale federale tedesco [del 13 marzo 2007](#),* [dell'11 marzo 2008](#), [del 12 settembre 2012](#), contengono citazioni di pronunce del Conseil d'État, Conseil constitutionnel francese, mentre la [sentenza del 30 giugno 2009 \(cosiddetta Lissabon Urteil\)](#) contiene una citazione della Corte costituzionale ceca. Lo stesso *Bundesverfassungsgericht* tedesco fa riferimento, nella [sentenza del 14 gennaio 2014 \(sull'Outright Monetary Transactions – OMT\)](#), a sentenze degli organi di giustizia

* Rectius: Conseil d'État.

costituzionale di Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia, Svezia, Spagna, Repubblica ceca. In qualche caso – [sentenze del 27 luglio 2007](#)** e [6 luglio 2010](#) – il Tribunale costituzionale tedesco ha fatto riferimento a organi giurisdizionali diversi da quelli costituzionali: in particolare la prima pronuncia cita decisioni della *High Court of Justice – Queen’s Bench Division (Administrative Court)* inglese, del *Conseil d’État* francese, del *Consiglio di Stato* italiano, del *Rechtbank’s Gravenhage* olandese. In alcune pronunce di organi di giustizia costituzionale europei, si trovano anche riferimenti a decisioni di Corti costituzionali extraeuropee: v. Tribunale costituzionale spagnolo, [sentenza 6 novembre 2012](#) (con riferimenti alla *US Supreme Court*); [sentenza 5 dicembre 2013](#), con riferimenti ancora alla Corte suprema USA ed alla Corte suprema del Canada. In una opinione dissenziente***, allegata alla [sentenza del 31 gennaio 2013 del Tribunale costituzionale spagnolo](#), troviamo un riferimento ad una pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco. La Corte costituzionale italiana ha fatto esplicito riferimento ad una pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco [nella sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014](#).

Come si può vedere, i rimandi reciproci tendono ad intensificarsi negli ultimi anni e riguardano questioni cruciali, come la tutela dei diritti fondamentali e i limiti alla compressione della sovranità degli Stati derivante dal diritto dell’UE, specie in rapporto al ruolo dei parlamenti, espressioni della sovranità dei popoli dei singoli Stati membri. È difficile prevedere gli ulteriori sviluppi, ma è facile invece prevedere che il processo di comunicazione “orizzontale” presenta grandi potenzialità, che le singoli Corti dovrebbero sfruttare più intensamente nel prossimo futuro.

** Rectius: 27 luglio 2004

*** Precisamente del giudice Pablo Pérez Tremps